

11

1

1175

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 70-7/2010, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

[redacted] spa

con l'avv. [redacted] di Vicenza

nei confronti di

[redacted] spa, in persona del Curatore

dr. [redacted]

con l'avv. [redacted] di San Benedetto del Tronto;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che lo stato passivo tempestivo è stato dichiarato chiuso ed esecutivo il 14.10.2010 e che la domanda tardiva dell'opponente è stata depositata pacificamente oltre un anno dopo questa data (circostanza incontestata; sono menzionate in

atti le date delle udienze di verifica tardiva:
29.5.2012 e 5.6.2012), per cui è ultratardiva;

ritenuto che l'opponente afferma che il ritardo
è giustificato esclusivamente dal fatto che non ha
ricevuto l'avviso ex art. 92 l.f.;

considerato che il Fallimento ha documentato lo
scambio di corrispondenza email con la controparte
(all. n. 1 alla memoria difensiva del 20.11.2012),
da cui si evince la sua conoscenza dell'intervenuto
fallimento sin dal mese di aprile del 2011, sicché
essa sarebbe stata ancora in tempo a presentare
domanda tardiva in termini, dato che nello scambio
di email si discute proprio dei contratti posti a
base dell'odierno giudizio, facendo riferimento tra
le altre cose a "se sono previsti riparti per i
chirografari";

ritenuto che l'incolpevole ritardo rilevante
nella fattispecie di cui all'art. 101 l.f. non
debba necessariamente dipendere dal fatto di non
aver ricevuto notizia ufficiale del fallimento ex
art. 92 l.f. ma debba collegarsi all'ignoranza
assoluta della pendenza del fallimento, o ad altra
causa oggettiva di impedimento a presentare la
domanda tardiva, che qui non può essere affermata;

ritenuto, quindi, colpevole il ritardo nella
presentazione della domanda ultratardiva;

ritenute incontestate o assorbite le questioni
non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza
di parte opponente;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione, e per l'effetto **conferma**
il provvedimento impugnato;

condanna Banca Italease spa al pagamento delle
spese della presente fase, in favore del Fallimento
██████████ liquidate in complessivi e forfetari €
3.600,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 21.3.2013.

Il Presidente.

TRIBUNALE DI VICENZA
DEPOSITATO IL
26 MAR. 2013
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola FERRACIN

p. ricevuto
29.03.13
Nfr.